


Hu. C.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

CC / CC N° 25

DEL 06/05/2015

# REGOLAMENTO

## SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con delibera C.C. n. 102 del 12/07/1993  
Modificato con delibera C.C. n. 6 del 12.02.1996  
Modificato con delibera C.C. n. 49 del 25.07.2001  
In vigore dal 06.08.2001  
Modificato con delibera C.C. n. 54 del 11.11.2002  
Reso esecutivo in data 12.12.2002  
Modificato con delibera C.C. n. 22 del 14.04.2003  
Reso esecutivo in data 16.05.2003  
Modificato con delibera C.C. n. 30 del 21.4.2008  
Reso esecutivo in data 17/05/2008  
Modificato con delibera C.C. n. 6 del 18/03/2014  
Reso esecutivo in data 5/04/2014  
Modificato con delibera C.C. n. 25 del ..... 6 MAG. 2015.  
Reso esecutivo in data .....

## **Sommario**

CAPITOLO I COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'.....	5
Art.1 Comunicazione dati.....	5
Art.2 Schede di morte	5
CAPITOLO II DENUNCE DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.....	6
Art.3 Denuncia di morte.....	6
Art.4 Informazione di morte.....	6
Art.5 Morte su suolo pubblico.....	6
Art.6 Doveri del medico.....	6
Art.7 Morte per malattia infettiva.....	6
Art.8 Rinvenimento di cadavere o parte.....	7
Art.9 Intervento del medico necroscopo.....	7
Art.10 Nati morti.....	7
Art.11 Autorizzazione alla rimozione.....	7
Art.12 Nulla-osta Autorità Giudiziaria.....	7
CAPITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	8
Art.13 Periodo di osservazione.....	8
Art.14 Morte improvvisa.....	8
Art.15 Malattia infettiva - Riduzione del periodo di osservazione.....	8
Art.16 Manifestazioni di vita.....	8
CAPITOLO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI.....	9
Art.17 Predisposizione del feretro.....	9
Art.18 Fornitura dei feretri.....	9
Art.19 Struttura, chiusura del feretro.....	9
CAPITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI.....	10
Art.20 Trasporto dei cadaveri.....	10
Art.21 Trasporto nel territorio comunale - Orari.....	10
Art.22 Trasporto per cremazione - Trasporto fuori Comune o all'estero.....	10
Art.23 Trasporto salme per ragioni scientifiche e di studio - Prelievo per trapianto terapeutico.....	10
Art.24 Trasporto resti mortali.....	11
Art.25 Cortei funebri.....	11
CAPITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO COSTRUTTIVE.....	12
Art.26 Obbligatorietà del servizio - Sepolture.....	12
Art.27 Orari - Approvvigionamento - Dotazione cimiteriale.....	12
Art.28 Camera mortuaria.....	12
Art.29 Vigilanza, controllo, planimetria, costruzione e ampliamento del cimitero.....	13
Art.30 Fascia di rispetto cimiteriale.....	13

# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Art.31 Deposito in loculi provvisori.....	13
Art.32 Ossario generale .....	13
Art.33 Sepolture comuni e private.....	13
Art.34 Sepolture per inumazione e per tumulazione .....	14
Art.35 Collocamento croci o lapidi - Ornamenti e decorazioni loculi .....	14
CAPITOLO VII INUMAZIONI .....	15
Art.36 Idoneità campi di inumazione .....	15
Art.37 Tecnica di escavazione e colmatatura fossa.....	15
Art.38 Cippi cimiteriali .....	15
Art.39 Inumazione .....	15
Art.40 Ornamento delle tombe .....	15
CAPITOLO VIII SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI .....	16
Art.41 Concetto e limiti della concessione.....	16
Art.42 Tariffe di concessione .....	16
Art.43 Concessionari - Doveri generali .....	16
Art.44 Decadenza delle sepolture private.....	16
Art.45 Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza .....	17
Art.46 Rinuncia di sepolture - Rimborsi .....	17
Art.47 Tipi di sepolture private e durata .....	17
Art.48 Concessione di sepoltura privata.....	18
Art.49 Concessione area.....	20
Art.50 Modalità di concessione .....	20
Art.51 Costruzione delle opere.....	21
Art.52 Doveri in ordine alla manutenzione .....	21
Art.53 Gruppo familiare .....	21
Art.54 Ammissione in sepoltura di famiglia .....	22
Art.55 Estumulazione .....	22
Art.56 Trasmissione diritti d'uso .....	22
Art.57 Divieto di cessione .....	22
Art.58 Prova della successione.....	22
Art.59 Sistemazione materiali .....	22
Art.60 Fascicoli per le sepolture di famiglia .....	23
CAPITOLO IX AUTOPSIE - IMBALSAMAZIONI.....	24
Art.61 Autopsie .....	24
Art.62 Risultati delle autopsie .....	24
Art.63 Imbalsamazione.....	24
CAPITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	25
Art.64 Avvisi di scadenza.....	25
Art.65 Esumazioni ordinarie e straordinarie .....	25
Art.66 Estumulazioni.....	25
Art.67 Rinvenimento resti ed oggetti .....	25
Art.68 Tempi e modalità di esumazione/estumulazione.....	26

## Regolamento dei Servizi Cimiteriali

# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Art.69 Diritti per servizi .....	26
Art.70 Rifiuti attività cimiteriali.....	26
CAPITOLO XI ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO .....	27
Art.71 Obblighi imprese .....	27
Art.72 Esecuzione lavori .....	27
Art. 73 Recinzione spazi.....	27
Art. 74 Deposito materiali .....	27
Art. 75 Orario dei lavori.....	28
Art. 76 Accertamento lavori eseguiti.....	28
CAPITOLO XII ILLUMINAZIONE VOTIVA .....	29
Art. 77 Illuminazione votiva elettrica.....	29
Art. 78 Tariffe.....	29
Art. 79 Revisione canone.....	29
Art. 80 Modalità di versamento.....	29
Art. 81 Esecuzione impianto .....	30
Art.82 Doveri dell'utente .....	30
Art.83 Cause di forza maggiore.....	30
Art.84 Reclami e segnalazioni.....	30
CAPITOLO XIII NORME GENERALI DI VIGILANZA.....	31
Art.85 Cappelle private fuori del cimitero .....	31
Art.86 Gestione del cimitero .....	31
Art.87 Cura delle tombe .....	31
Art.88 Rimozione ornamenti .....	31
Art.89 Riti religiosi.....	31
Art.90 Custode.....	31
Art.91 Necrofori - seppellitori.....	32
Art.92 Divisa e contegno .....	32
Art.93 Divieti.....	32
CAPITOLO XIV IMPRESE POMPE FUNEBRI .....	34
Art.94 Funzioni - Licenza.....	34
Art.95 Idoneità dei veicoli e dei locali .....	34
Art.96 Divieti speciali .....	34
CAPITOLO XV CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	35
Art.97 Contravvenzioni .....	35
Art.98 Abrogazioni precedenti disposizioni.....	35
Art.99 Richiami .....	35
Art.100 Entrata in vigore.....	35
TABELLA TARIFFE E DIRITTI.....	36

**CAPITOLO I  
COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'**

**Art.1  
Comunicazione dati**

1. L'USSL conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

2. L'Ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, al Servizio n.1 dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è compreso, l'elenco dei deceduti inviando copia della scheda ISTAT di morte.

**Art.2  
Schede di morte**

1. Le schede ISTAT di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

2. Il Sindaco è tenuto alla comunicazione del risultato del riscontro diagnostico e dell'autopsia al fine di rettificare la scheda di morte.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 T.U.L.S., approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265, e successive modificazioni.

## CAPITOLO II DENUNCE DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

### Art.3

#### Denuncia di morte

1. I familiari, i direttori di istituti, ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

### Art.4

#### Informazione di morte

1. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa di morte.

### Art.5

#### Morte su suolo pubblico

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi presunta, il corpo sarà trasportato alla camera di osservazione del cimitero.

2. Se vi è sospetto di reato il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

3. Per il riscontro diagnostico e le autopsie si osservano le disposizioni del presente Regolamento e degli artt.37 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90.

### Art.6

#### Doveri del medico

1. Ai termini della lettera a) dell'art.103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n.1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.

2. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve essere fatta con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

### Art.7

#### Morte per malattia infettiva

1. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'USSL dove è avvenuto il decesso.

## Art.8

### Rinvenimento di cadavere o parte

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla USSSL competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'USSSL incarica dell'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.
3. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

## Art.9

### Intervento del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel Comune, il Sindaco richiede al Servizio Sanitario n.1 dell'USSSL, l'intervento del medico necroscopo.
2. La visita del necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli artt.8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria n.285/1990 e, comunque, non dopo le 30 ore.
3. Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art.141 del R.D. 09.07.1939, n.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile.

## Art.10

### Nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 R.D. 09.07.1939, n.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del DPR n.285/1990.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati nell'art.7, 2° e 3° comma del DPR citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'USSSL, accompagnata da apposito certificato medico, che rilascerà i relativi permessi di trasporto e di seppellimento.

## Art.11

### Autorizzazione alla rimozione

1. Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà i relativi permessi o autorizzazioni per il trasporto, sepoltura, imbalsamazione o cremazione.
2. Sono fatti salvi i controlli disposti dal Servizio Sanitario n.1 dell'USSSL competente.

## Art.12

### Nulla-osta Autorità Giudiziaria

1. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, il rilascio dei permessi o autorizzazioni di cui all'articolo precedente sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

**CAPITOLO III  
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

**Art.13**

**Periodo di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

2. Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (L. 644/75).

**Art.14**

**Morte improvvisa**

1. Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta sino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

**Art.15**

**Malattia infettiva – Riduzione del periodo di osservazione**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio Sanitario N.1 dell'USSL, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente, in apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

**Art.16**

**Manifestazioni di vita**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il Coordinatore Sanitario dell'USSL adotta le misure necessarie nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità.



**CAPITOLO IV  
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

**Art.17**

**Predisposizione del feretro**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli precedenti, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.
2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; solo madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in un lenzuolo.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva o il cadavere è portatore di radioattività, si osservano le norme dell'art.25 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR n.285 del 1990.
6. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco recante impressi, in modo indelebile, il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto. Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi conosciuti.
7. I feretri metallici sono destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione, possono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefatto di tipo approvato dal competente Ministero.
8. Il trasporto del feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con apposito carro e nelle ore più opportune.

**Art.18**

**Fornitura dei feretri**

1. La fornitura dei feretri, tanto per le sepolture comuni, quanto per le sepolture private a pagamento e per le sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private in concorrenza.

**Art.19**

**Struttura, chiusura del feretro**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura come indicato nel Capo XIV e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.
3. Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura nella terra è da applicare nella cassa metallica dei tagli di opportune dimensioni (2° comma, art.75, DPR 285/90).
4. La chiusura del feretro è fatta con l'assistenza del necroforo municipale che deve accertare che siano state eseguite tutte le prescrizioni regolamentari e di legge riguardanti la salma ed il feretro.

**CAPITOLO V  
TRASPORTO DEI CADAVERI**

**Art.20  
Trasporto dei cadaveri**

1. il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90.

2. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

4. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

5. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

6. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato DPR 285/90.

**Art.21  
Trasporto nel territorio comunale - Orari**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dal Capo IV del DPR 285/90.

2. Il trasporto non può essere effettuato nei giorni festivi e in orari diversi dai seguenti, salvo i casi eccezionali e previa autorizzazione del Sindaco:

mattino ..... ore 10

pomeriggio ..... ore 14 - 15,30

A ciò potrà derogarsi eccezionalmente in caso di due o più festività consecutive, in relazione alla mortalità del periodo, oppure quando lo richiedano esigenze di carattere religioso da parte di persone di culto diverso da quello cattolico.

3. Gli orari di trasporto delle salme provenienti da altro Comune con arrivo direttamente al cimitero, dovranno essere compatibili con i trasporti interni suindicati.

**Art.22  
Trasporto per cremazione - Trasporto fuori Comune o all'estero**

1. Il trasporto di un cadavere per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

2. Per il trasporto delle salme da Comune a Comune, all'estero o dall'estero onde essere sepolte o cremate, si osservano scrupolosamente le disposizioni degli artt.30 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990.

**Art.23  
Trasporto salme per ragioni scientifiche ed di studio - Prelievo per trapianto terapeutico**

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, giusto quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90.

2. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge 02.12.0975 n.644 e successive modificazioni.

## Art.24

### Trasporto resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa o i resti suddetti debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata e recante i dati del defunto.

2. Se le ossa o i resti provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## Art.25

### Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

3. Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

## CAPITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO COSTRUTTIVE

### Art.26

#### Obbligatorietà del servizio - Sepolture

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune:

LINATE  
MIRAZZANO  
SAN BOVIO

2. Nei cimiteri, quando non viene richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, devono essere ricevuti i cadaveri, i nati morti e i resti mortali di cui all'art.50 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990.

3. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui al citato DPR 285/1990.

4. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, distinti in campi per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.

5. L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse, il loro ordine di impiego e le misure sono conformi alle disposizioni degli artt. da 68 a 75 del detto Regolamento di Polizia Mortuaria.

6. Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private a pagamento, individuali e familiari.

7. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, trasferimento sia all'interno che ad altro o da altro cimitero di salme, di resti, di ceneri - dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria, conservando i relativi atti ad essa riferiti.

8. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero, per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art.141 del R.D. 09.07.1939, n.1238.

### Art.27

#### Orari - Approvvigionamento - Dotazione cimiteriale

1. Gli orari di apertura del cimitero sono fissati con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

2. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare temporanee modifiche. Il cimitero deve disporre:

di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;

di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;

di muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano esterno della campagna.

### Art.28

#### Camera mortuaria

1. Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In questi casi il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.

3. La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli artt.64 e 65 DPR 285/1990.

4. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria, oltre a quelli di cui all'art.66, 2° comma, del DPR citato.

## Art.29

### Vigilanza, controllo, planimetria, costruzione e ampliamento del cimitero

1. Il Sindaco esercita la vigilanza sui cimiteri e sulle sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso. In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso di cui agli artt.56 e seguenti del presente Regolamento.

2. Il Servizio Sanitario N.1 dell'USSL controlla il funzionamento dei cimiteri proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

3. Gli uffici comunali devono essere dotati di idonee planimetrie in scala dei cimiteri nonché delle sepolture di ciascun cimitero esistente nel territorio del Comune.

4. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt.55 e 56 del DPR 10.09.1990, n.285.

## Art.30

### Fascia di rispetto cimiteriale

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265, e successive modificazioni.

2. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.

3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

## Art.31

### Deposito in loculi provvisori

1. E' ammesso il deposito provvisorio in loculi colombari liberi, per la durata massima di anni uno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente iniziata ma in corso di ultimazione.

2. L'autorizzazione al deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale stabilito in tariffa.

3. La salma deve essere in doppia cassa come previsto per le tumulazioni e sui loculi non sono ammesse decorazioni o ornamentazioni stabili.

4. Qualora alla scadenza non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della stessa in campo comune.

## Art.32

### Ossario generale

1. Nel cimitero è istituito uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto altrimenti, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

2. Nell'ossario generale possono essere conservate le ceneri dovute a cremazione, come indicato nell'art.80 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990.

## Art.33

### Sepolture comuni e private

1. Le sepolture si distinguono in comuni e private ed ancora per inumazione e per tumulazione.
2. Sono comuni le sepolture per inumazione della durata legale di anni 10 dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, per le persone indigenti, meglio descritte nell'allegato "A", e a pagamento per le altre, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali per maggior durata e distinzione.
4. Le sepolture private costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità del presente regolamento e degli artt. da 90 a 95 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

## Art.34

### Sepolture per inumazione e per tumulazione

1. Sono per inumazione le sepolture nella terra e in fosse: esse possono essere comuni e private.
2. Sono per tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi, fosse, cripte - costruite dal Comune o in sepoltura di famiglia, secondo le norme del presente regolamento e del Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Le sepolture per tumulazione sono solo private.
4. In ogni caso, salva l'eccezione di cui al precedente art.17, 2° comma, ogni cadavere è sepolto in fossa o loculo separati.

## Art.35

### Collocamento croci o lapidi - Ornamenti e decorazioni loculi

1. Agli interessati è permesso il collocamento di croci, monumentini in metallo o lapidi in cemento, pietra o marmo, lampade votive, iscrizioni, decorazioni e abbellimenti, sulle fosse e sulle lastre dei loculi colombari ed ossari, entro le dimensioni concesse e con le modalità fissate nel presente articolo.
2. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide o delle opere da eseguire sulle sepolture. L'approvazione è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale che rilascerà il relativo permesso o autorizzazione previo versamento della relativa tariffa come da tabella allegato "A".
3. E' facoltà degli interessati presentare, in alternativa alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma, una denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, corredata dell'attestazione del versamento della relativa tariffa, come da tabella allegato "A", e della documentazione riguardante il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide o delle opere da eseguire sulle sepolture.
4. E' vietata la posa delle decorazioni in argomento fuori dai limiti oggetto di concessione e la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide, i ricordi e le decorazioni facilmente deperibili nonché l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
5. Tali opere, scaduta la concessione, restano di proprietà del Comune.
6. E' permesso a favore dei concessionari, previo espletamento delle formalità di cui al precedente comma 2 o, in alternativa, al precedente comma 3, il reimpiego di materiali in caso di spostamento di sepoltura, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
7. Le verifiche dei monumenti e delle decorazioni sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

**CAPITOLO VII  
INUMAZIONI**

**Art.36**

**Idoneità campi di inumazione**

1. Il Cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla scrittura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

**Art.37**

**Tecnica di escavazione e colmataura fossa**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata sulla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

**Art.38**

**Cippi cimiteriali**

1. Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente.

2. Su tale cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

**Art.39**

**Inumazione**

1. Nel calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nell'art.37.

**Art.40**

**Ornamento delle tombe**

1. Sulle fosse nei campi si possono deporre fiori e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine, Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.

2. Sulle fosse è altresì consentito, a richiesta degli interessati, collocare a proprie spese, croci, monumentini o lapidi con le modalità di cui all'art.35.

**CAPITOLO VIII  
SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI**

**DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art.41**

**Concetto e limiti della concessione**

1. Il cimitero, ai sensi degli artt.823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.
2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo su una determinata opera, costruita dal Comune o su area o parte del cimitero da adibire a sepoltura.
3. Tale diritto non è commerciabile né alienabile.
4. Le sepolture private individuali sono capaci di un solo feretro, sono vincolate alla salma indicata nell'atto di concessione e non si possono trasferire ad altri.
- 5) La concessione può essere soggetta:
  - a) revoca per esigenze di pubblico interesse;
  - b) decadenza, nei casi di cui all'art.44;
  - c) rinunzia, nei casi di cui all'art.46.

**Art.42**

**Tariffe di concessione**

1. Le tariffe di concessione delle sepolture private sono riportate nell'apposita tabella allegato "A" del presente regolamento.
2. Periodicamente si procede all'adeguamento tariffario con apposito provvedimento deliberativo.

**Art.43**

**Concessionari - Doveri generali**

1. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza da parte del concessionario delle norme di legge e di regolamento in materia di polizia mortuaria e di cimiteri.
2. In particolare l'uso della sepoltura dev'essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. Nel periodo di validità della concessione le salme non possono essere trasferite se non per altra sepoltura privata di pari grado o superiore, per durata e decoro.
4. Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune il concessionario deve dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento con le modalità di cui al precedente art.35.
5. Le spese di manutenzione delle sepolture private sono in solido a carico dei concessionari.

**Art.44**

**Decadenza delle sepolture private**

1. La concessione di sepoltura privata, individuale o di famiglia nei vari tipi di cui al presente regolamento, può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine nei seguenti casi:
  - a) per inadempienza ai doveri del concessionario in ordine ai termini di scadenza relativi alla sistemazione o alla costruzione della sepoltura. In questo caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti previsti nel presente regolamento ed è incamerato il deposito cauzionale, quando dovuto;
  - b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto;



c) per soppressione del cimitero.

2. Nei casi di cui alle lettere "b" e "c" i provvedimenti sono adottati, previa diffida, agli interessati se reperibili. Se gli interessati, o gli aventi causa, non risultano reperibili, sulla sepoltura è posto un avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza.

3. Decorso due anni consecutivi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

## Art.45

### Sistemazione delle salme in seguito alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma o delle salme.

2. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece è incompleta, le salme vengono inumate, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il tempo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

## Art.46

### Rinuncia di sepolture - Rimborsi

1. La rinuncia delle sepolture individuali o di famiglia è ammessa nei seguenti casi:

1) **Sepolture individuali** - La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa quando la sepoltura non è stata occupata da salma e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione come previsto dal presente regolamento e dal regolamento di Polizia Mortuaria DPR 258/1990. Essa dà luogo al seguente trattamento:

- al rimborso dell'80% della somma di tariffa pagata se la rinuncia è fatta nel primo semestre di concessione;
- al rimborso del 50% della somma di tariffa pagata se la rinuncia è fatta dopo il 1° semestre ed entro il primo triennio;
- al rimborso del 30% della somma di tariffa pagata se la rinuncia è fatta dopo il 1° triennio ed entro il 2° triennio di concessione.

2) **Sepolture di famiglia.**

- Aree libere: il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo dichiarazione di decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso degli 8/10 nei primi due anni, calcolati sulla tariffa versata all'atto della concessione;
- Aree con parziale costruzione: se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente, ma il rimborso è limitato ai 5/10 della tariffa versata.

2. Il concessionario rinunciante deve, a proprie spese, provvedere alla riduzione in ripristino dell'area mediante lo sgombero dei materiali, l'asporto della costruzione e la pulizia della stessa.

## SEPOLTURE PRIVATE

### Art.47

#### Tipi di sepolture private e durata

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per anni 30 di tombe in muratura, ad uno o più posti, in appositi campi per tumulazioni singole;

- b) nell'uso temporaneo per anni 30 di loculi colombari, ad uno o più posti predisposti dal Comune per tumulazioni singole;
  - c) nell'uso temporaneo per anni 50 di loculi ossario\cinerari per la custodia delle cassetine contenenti i resti mortali o cremati;
  - d) nell'uso temporaneo per anni 99 di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione, consistente in cappella o edicola aventi o non, camera sotterranea
2. La data di decorrenza delle sepolture private è indicata nel relativo atto di concessione.
3. **Alla** scadenza del termine di validità delle concessioni di cui al precedente comma 1 punti a) e b) del presente articolo, può essere chiesta la proroga della concessione per un periodo di anni 10, 15, 20, 25 o 30, e comunque non superiore a quello originario dell'atto. La proroga della concessione è subordinata al pagamento della **tariffa** indicata nell'allegato "A" del presente Regolamento.
- Il rinnovo decorre dalla data di scadenza della concessione originaria.**
4. È ammessa la prevendita di sepolture private a persone viventi, consistente in:
- a) prevendita di colombari e ossari\cinerari già costruiti;
  - b) prevendita di colombari e ossari\cinerari in costruzione.
- Le condizioni e modalità sono indicate nel successivo articolo 48."

## Art.48

### Concessione di sepoltura privata

- 1) Le sepolture private di cui all'articolo precedente possono essere concesse per:
- a) Salme/resti di persone **RESIDENTI** in Peschiera Borromeo o già residenti in vita nel comune che abbiano dovuto rinunciare alla residenza in conseguenza di ricovero in strutture per lunga degenza.  
Tipo di sepoltura:
    - colombari ed ossari/cinerari: tutte le file.
    - Tombe singole e doppie.Tariffa di concessione come da allegato "A".
  - b) Salme/resti di persone **NON RESIDENTI** in Peschiera Borromeo ma:
    - b) 1. Native o con parenti residenti o già sepolti:
      - b) 1.a native dei Comuni di Peschiera Borromeo, Linate al Lambro o Mezzate (o nati in clinica od ospedale, ma iscritti in anagrafe dalla nascita);
      - b) 1.b avente il coniuge residente/già sepolto nel cimitero, o un parente in linea retta fino al primo grado (figlio, genitore), residente in Peschiera Borromeo.  
Tipo di sepoltura:
        - loculi colombari – fila 1, 3, 4 e 5;
        - loculi ossari/cinerari - fila 1, 5, 6, 7 e oltre;
        - tombe individuali o doppie;Tariffa di concessione maggiorata del 35% rispetto alla tariffa indicata nella tabella "A" allegata;
    - b) 2. Che abbiano acquisito in vita particolari benemerenzze e meriti che hanno dato lustro alla città o che abbiano contribuito alla crescita economica, culturale e sociale del Comune, previa istruttoria dei servizi demografici:  
Tipo di sepoltura:
      - loculi colombari – fila 1,4,e 5;
      - loculi ossari/cinerari – fila 1, 6, 7 e oltre;Tariffa di concessione maggiorata del 35% rispetto alla tariffa indicata nella tabella "A" allegata.

- b) 3. Non rientranti nei precedenti punti b) 1. e b) 2 solo per resti mortali/cremati a seguito di estumulazione/esumazione di salma già sepolta in un cimitero di Peschiera Borromeo:

Tipo di sepoltura:

- loculi ossari/cinerari – fila 1, 5, 6, 7 e oltre;

Tariffa di concessione maggiorata del 100% rispetto alla tariffa indicata nella tabella "A" allegata.

- 2) Nelle sepolture individuali (colombari, tombe singole e doppie), purché la capienza della stessa lo consenta, possono essere inserite, insieme al feretro, delle cassetine o urne contenenti i resti mortali o cremati di un coniuge, o di un parente in linea retta fino al 2° grado (**nonna/o**, genitore, **figlia/o**, nipote) del defunto. Tutte le spese relative alla esumazione/estumulazione, apertura della sepoltura, traslazione resti, ecc. sono a carico del richiedente.

**Nelle sepolture individuali (ossari e cinerari), purché la capienza degli stessi lo consenta, può essere inserita, insieme alla cassetina dei resti mortali o cremati già presenti, un'urna contenente i resti cremati del coniuge, o di un parente in linea retta fino al 2° grado (coniuge, figlio/a) del defunto o di altra persona che era legata al defunto già sepolto da una relazione di convivenza risultante anagraficamente da almeno 5 anni. Tutte le spese relative alla esumazione/estumulazione, apertura della sepoltura, verifica della capienza e traslazione resti, ecc. sono a carico del richiedente.**

- 3) La prevendita a persone viventi, di sepolture private già esistenti, può essere concessa a:

- a) CONIUGE O APPARTENENTI ALLO STATO DI FAMIGLIA DA ALMENO 10 ANNI E DI ETA' NON INFERIORE A 70 ANNI:

Tipo di sepoltura:

- *stessa tipologia di sepoltura rispetto a quella richiesta per il defunto (limitatamente a colombari e ossari/cinerari).*

*Tariffa di concessione maggiorata del 35% rispetto alla tariffa indicata nella tabella "A" allegata per il residente e del 70% per il non residente.*

Al richiedente che al momento del decesso non abbia richiesto il loculo accanto al defunto sarà possibile, inoltre, previa richiesta scritta, traslare il feretro del defunto e acquistare due nuovi loculi, uno accanto all'altro, stipulando nuovo contratto di concessione. *Tutte le spese relative alla estumulazione, apertura della sepoltura, traslazione, ecc. sono a carico del richiedente.*

Per il loculo resosi libero verrà rimborsata una quota proporzionale al periodo non utilizzato come previsto dall'art. 46 del vigente regolamento comunale del servizio cimiteriale.

- b) **RESIDENTI** in Peschiera Borromeo, di età non inferiore ad anni 70, senza figli o con una situazione familiare attestata con relazione dell'Assistente Sociale che faccia prevedere il disinteresse della famiglia per la sepoltura al momento del decesso, solo ed esclusivamente a seguito di specifica deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Tipo di sepoltura:

- colombari ed ossari/cinerari: tutte le file.

Tariffa di concessione maggiorata del 35% rispetto alla tariffa indicata nella tabella "A" allegata;

La Giunta comunale può sospendere in qualsiasi momento il rilascio delle concessioni in prevendita qualora il numero dei loculi disponibili non sia sufficiente a garantire la sepoltura dei defunti.

- 4) La prevendita di nuove sepolture in costruzione, può essere concessa a:

- a) **RESIDENTI** in Peschiera Borromeo, oppure già residenti nel comune ma che abbiano dovuto rinunciare alla residenza in conseguenza di ricovero in strutture di lunga degenza:

Tipo di sepoltura:

- colombari ed ossari/cinerari: tutte le file.

Tariffa di concessione maggiorata del 35% rispetto alla tariffa indicata nella tabella "A" allegata;

b) NON RESIDENTI in Peschiera Borromeo:

b) 1 native dei Comuni di Peschiera Borromeo, Linate al Lambro o Mezzate (o nati in clinica od ospedale, ma iscritti in anagrafe dalla nascita);

b) 2 avente il coniuge residente/già sepolto nel cimitero, o un appartenente allo stato di famiglia da almeno 10 anni e di età non inferiore a 70 anni, o un parente in linea retta fino al 1° grado (genitore - figlio), residente in Peschiera Borromeo.

Tipo di sepoltura:

• loculi colombari – fila 1, 3, 4 e 5;

• loculi ossari/cinerari – fila 1, 5, 6, 7 e oltre

Tariffa di concessione maggiorata del 70% rispetto alla tariffa indicata nella tabella "A" allegata;

5) Per la prevendita di sepolture in costruzione, di cui al precedente comma 4, la Giunta Comunale con proprio atto, nel rispetto dei requisiti di cui sopra, stabilirà di volta in volta il numero dei colombari ed ossari da destinare alla stessa nonché le modalità di attuazione. Il numero massimo di sepolture in costruzione da destinare alla prevendita straordinaria non può comunque superare il limite del 50% delle stesse.

6) Per tutti i casi particolari non contemplati nei precedenti commi, previa apposita istruttoria predisposta dai Servizi Demografici, deciderà la Giunta comunale.”.

## SEPOLTURE DI FAMIGLIA

### Art.49

#### Concessione area

1. Per la costruzione di tombe di famiglia, il Comune può dare in concessione appezzamenti di terreno nelle aree appositamente individuate ed eventuale le dimensioni indicate nei piani regolatori cimiteriali vigenti.

2. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Comune su conforme parere del Servizio Sanitario dell’A.S.L. All’atto dell’approvazione del progetto viene indicato il numero delle salme che possono essere accolte nella sepoltura con i limiti del presente regolamento.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell’uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

### Art.50

#### Modalità di concessione

1. La sepoltura di famiglia può essere concessa a persona o comunità residenti nel Comune. Può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente.

Tariffa di concessione come indicato nella tabella “A” allegata.

2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

3. La concessione deve risultare da atto del Sindaco redatto a cura del Segretario del Comune.

4. Prima della stipula dell’atto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell’area, versare l’importo presunto a suo carico delle spese in atto, nonché eseguire il deposito di cui alla tariffa, a garanzia dell’esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni. Tale deposito è rimborsato dopo il sopralluogo/collaudato da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune, come indicato all’art.76.

## Art.51

### Costruzione delle opere

1. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e negli appositi spazi destinati alle sepolture di famiglia individuati nei cimiteri di Mirazzano e San Bovio.
2. L'altezza massima consentita è di m. 4,50.
3. Il termine per la costruzione, pena la decadenza, è di 24 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione.
4. Il numero di loculi colombari che si possono costruire è fissato in ragione di uno per ogni due metri quadrati di area concessa in soprassuolo. Oltre a tale numero, se ne possono ricavare altri, subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

## Art.52

### Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, ai sensi di legge e del presente regolamento, non esclusa la decadenza.
3. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nell'esecuzione delle opere stesse se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.
4. Nella sepoltura, il concessionario ha facoltà di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.

## Art.53

### Gruppo familiare

1. La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. A tale effetto si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Comune.
4. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti od estranei, indicandoli nell'atto di concessione. Può inoltre consentire la sepoltura di salma o di resti di persona estranea al gruppo familiare, cui sia legato da rapporti di parentela o amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale ed è richiesto un atto del titolare, in competente bollo, con firma autenticata ai sensi di legge. Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato, L'atto di consenso è da produrre in originale.
5. Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

## Art.54

### Ammissione in sepoltura di famiglia

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, i resti, le ceneri ed i feti delle persone che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

1. Il diritto di seppellimento fra i titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza. Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto di seppellimento può essere per stirpe.

## Art.55

### Estumulazione

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate se occorre disporre del loculo, quando siano trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione. I relativi resti possono essere conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari.

## Art.56

### Trasmissione diritti d'uso

1. I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, jure hereditatis.

2. Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune, come all'art.58.

## Art.57

### Divieto di cessione

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o abbandono, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e possesso dell'area, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite con libertà di concessione ad altri.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno e delle sepolture secondo le tariffe vigenti.

## Art.58

### Prova della successione

1. La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata con atto notorio notarile o attestazione giudiziale, dai quali risultino le successioni per rami fino agli attuali eredi e l'attestazione espressa che non esistono altri eredi.

2. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia od estratto del testamento.

3. I documenti relativi al trapasso sono conservati dal Comune e sono annotati nell'apposito fascicolo della sepoltura.

## Art.59

### Sistemazione materiali

1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere rimossi dal Cimitero, a spese del concessionario, secondo la normativa vigente.

**Art.60**

**Fascicoli per le sepolture di famiglia**

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'apposito Ufficio del Comune, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

**CAPITOLO IX  
AUTOPSIE - IMBALSAMAZIONI**

**Art.61  
Autopsie**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

**Art.62  
Risultati delle autopsie**

1. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio Sanitario N.1 dell'USSL per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.2 del presente regolamento.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio Sanitario N.1 ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 02.07.1934, n.1265.

3. Le autopsie dei cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90.

4. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

**Art.63  
Imbalsamazione**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Servizio Sanitario N.1 dell'USSL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.



**CAPITOLO X  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Art.64  
Avvisi di scadenza**

1. La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenze, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite e ben visibili paline, recanti l'avviso di scadenza; di più all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

**Art.65  
Esumazioni ordinarie e straordinarie**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dalla data della inumazione o alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco. Le salme che risultano indecomposte sono trasferite in apposito campo o in campo comune in attività per essere inumate per un periodo minimo di 3 anni.

3. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria o quelle per trasportare il cadavere in altre sepolture per essere cremato. Per tali esumazioni si osservano le norme riportate nel Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90.

**Art.66  
Estumulazioni**

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del DPR 285/90 e, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.

2. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo, con le modalità del citato Regolamento di Polizia Mortuaria, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Servizio Sanitario N.1 dell'USSL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

3. Qualora il Servizio Sanitario N.1 constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

4. I feretri estumulati che risultano indecomposti devono essere inumati in apposito campo o in campo comune in attività, per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

**Art.67  
Rinvenimento resti ed oggetti**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario generale del Comune sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per depositarle in sepolture private in concessione.

2. In tale caso i resti devono essere racchiusi in cassetta di zinco.

3. I materiali e le opere (lapidi, cippi, monumenti, ecc.) risultanti dalle esumazioni sono ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

4. Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

## Art.68

### Tempi e modalità di esumazione/estumulazione

1. Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione o l'estumulazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

2. E' proibita l'esumazione o l'estumulazione di salma di individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario dell'USSL abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. I necrofori, custodi o affossatori e tutte le persone che direttamente o manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

4. Dell'operazione di esumazione o estumulazione compiuta, deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata in Comune.

## Art.69

### Diritti per servizi

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono a carico del Comune per le persone indigenti, meglio descritte nell'allegato "A" e a pagamento del canone stabilito per tutte le altre.

2. Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito nella tariffa allegato "A" al presente Regolamento.

## Art.70

### Rifiuti attività cimiteriali

1. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono seguire la normativa per lo smaltimento.

2. Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con Circolare n.21/san.89 - Settore Sanità ed Igiene - Servizio Igiene Pubblica - limitatamente alle parti compatibili con la presente nuova disciplina.

**CAPITOLO XI  
ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO**

**Art.71  
Obblighi imprese**

1. I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli Capitolati d'appalto.

**Art.72  
Esecuzione lavori**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese devono versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, deposito materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.

2. L'ammontare di tali depositi è fissato nell'allegata tabella "A".

3. Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto dei privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

4. Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

5. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto la preventiva autorizzazione del Comune. Nell'autorizzazione sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di discarica, se occorre e il permesso d'introduzione dei materiali. Detto documento deve tenersi sul posto di lavoro.

6. I mezzi di trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

7. I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo o di imbrattare le opere.

**Art. 73  
Recinzione spazi**

1. Nella costruzione di opere la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole costruito a regola d'arte.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Comune, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

**Art. 74  
Deposito materiali**

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc..

## Art. 75

### Orario dei lavori

1. Le ditte, imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, costruzione o riparazione di opere devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

2. E' in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze riconosciute dal Comune.

3. Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali. Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature o ponti, salvo diversa autorizzazione del Comune.

4. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

## Art. 76

### Accertamento lavori eseguiti

1. Il rimborso dei depositi di cui artt. 50 e 72 verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc..

2. Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

3. Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tale inadempienza, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

**CAPITOLO XII  
ILLUMINAZIONE VOTIVA**

**Art. 77**

**Illuminazione votiva elettrica**

1. Sulle sepolture é consentita l'illuminazione votiva elettrica.
2. Sulle piastre o lapidi dei loculi colombari e ossari é vietata ogni illuminazione ad olio e cera per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.
3. Il servizio di illuminazioni elettrica votiva può essere gestito in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.
4. Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici Comunali o, in caso di gestione in appalto, direttamente alla ditta appaltatrice.
5. La durata dell'abbonamento é di anni 3, prorogabile, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza.

**Art. 78**

**Tariffe**

1. Le tariffe per l'illuminazione votiva elettrica sono determinate con deliberazione della Giunta comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.
2. Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

**Art. 79**

**Revisione canone**

1. Nel caso in cui il servizio di illuminazione votiva elettrica sia appaltato, la ditta appaltatrice dovrà, entro il mese di novembre di ciascun anno, inoltrare domanda di revisione del canone di abbonamento e di allacciamento al Sindaco, dimostrando l'avvenuto incremento dei costi di energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.
2. I costi dell'energia elettrica e della manodopera saranno rilevati rispettivamente dal Decreto C.I.P. e dal contratto di lavoro dei dipendenti del settore elettrico. Per i materiali impiegati per le altre spese, la ditta appaltatrice fornirà le relative documentazioni atte a dimostrare l'aumento richiesto.
3. Non é ammessa revisione per i contratti di appalto annuali.
4. Per i contratti di appalto pluriennali la revisione scatterà al 2° anno, per la percentuale eccedente il 10% (art. 1664 c.c.). Per gli anni successivi spetterà alla ditta appaltatrice l'intera percentuale di aumento dei costi.
5. La Giunta Comunale, dopo verifica della documentazione presentata ai fini revisionali, con apposita deliberazione, dovrà essere trasmessa alla ditta appaltatrice.

**Art. 80**

**Modalità di versamento**

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale se servizio di illuminazione votiva é gestito in economia dal Comune o direttamente alla ditta appaltatrice se appaltato.
2. Ogni variazione di indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato come sopra indicato.

## Art. 81

### Esecuzione impianto

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

2. Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

3. Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà tutto a carico dell'utente.

4. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

## Art.82

### Doveri dell'utente

1. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o dalla ditta appaltatrice dovesse essere promossa. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

## Art.83

### Cause di forza maggiore

1. Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale o per altri casi di forza maggiore.

2. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

## Art.84

### Reclami e segnalazioni

1. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'ufficio comunale o alla ditta appaltatrice per iscritto.

2. L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

**CAPITOLO XIII  
NORME GENERALI DI VIGILANZA**

**Art.85**

**Cappelle private fuori del cimitero**

1. Le costruzioni di cappelle private fuori dal cimitero, con i requisiti di cui all'art.104 del DPR 285/90, sono autorizzate dal Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, sentito il Servizio Sanitario N.1 dell'USSL competente.
2. Per la tumulazione delle salme si osservano le norme dell'art.102 e seguenti del citato DPR 285/90.

**Art.86**

**Gestione del cimitero**

1. La manutenzione, l'ordine ed ogni altra attività del Cimitero è affidata al responsabile del servizio di custodia e/o al custode, che ne risponde al Sindaco che ha l'obbligo di vigilanza, mentre il Servizio Sanitario N.1 ne controlla il funzionamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti a garanzia dell'interesse della salute pubblica.
2. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi asportata.

**Art.87**

**Cura delle tombe**

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..

**Art.88**

**Rimozione ornamenti**

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo: come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

**Art.89**

**Riti religiosi**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per singolo defunto che generale, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

**Art.90**

**Custode**

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento e del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo.
2. In particolare deve:

- a) custodire la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero, nonché controllare l'efficienza dei cancelli;
- b) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- c) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale, che alle concessioni private;
- d) tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
- e) provvedere alla regolare disposizione di croci, cippi, ecc.;
- f) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso.

## Art.91

### Necrofori - seppellitori

1. I necrofori-seppellitori assolvono i servizi interni del cimitero e principalmente:

- a) scavo fosse per inumazione comune;
- b) trasporto delle salme dall'ingresso del cimitero alle sepolture secondo le destinazioni prefissate;
- c) deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
- d) eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; trasferimenti interni, autorizzati, di salme;
- e) servizio della camera mortuaria e delle autopsie;
- f) assistenza al suggello dei feretri.

2. Nell'assolvimento delle loro attribuzioni, i necrofori seppellitori devono attenersi scrupolosamente alle norme di legge, e usare le cautele che si addicono al carattere del servizio.

## Art.92

### Divisa e contegno

1. Il personale addetto al cimitero ha l'obbligo di indossare in servizio la divisa di lavoro fornita dal Comune.

2. E' fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

## Art.93

### Divieti

1. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

2. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc..

3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ricordi, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cestì o spazi; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti; accumulare neve sui tumuli;
- e) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare offerte di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta;
- g) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie o di tombe altrui senza l'autorizzazione del Comune e il permesso del concessionario;
- h) chiedere l'elemosina, fare questue;



- i) depositare vasi o altri oggetti nel corridoio o nello spazio esterno libero della struttura dei loculi colombari e ossari impedendo o infastidendo il passaggio e l'accesso diretto alle sepolture. Tali oggetti saranno rimossi a cura del personale addetto.
- j) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
- k) L'ingresso al cimitero è vietato:
  - l) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
  - m) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;
  - n) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa senza la preventiva autorizzazione;
  - o) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto.

**CAPITOLO XIV**  
**IMPRESE POMPE FUNEBRI**

**Art.94**  
**Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso le parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi; prestano eventuali cure alla salma; effettuano il trasporto di salme in altri Comuni.

**Art.95**  
**Idoneità dei veicoli e dei locali**

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e ai regolamenti; in particolare, per quanto riguarda i mezzi di trasporto e le rimesse, alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90.

**Art.96**  
**Divieti speciali**

1. E' fatto divieto alle imprese anzidette:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune per offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio.

2. Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici comunali, hanno parità di trattamento.

**CAPITOLO XV  
CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.97  
Contravvenzioni**

1. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda fino a L. 1.000.000.= (un milione) (\*)

**Art.98  
Abrogazioni precedenti disposizioni**

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento e negli altri atti in materia anteriori o in contrasto al presente.

**Art.99  
Richiami**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1995, n.285, e nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

**Art.100  
Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

---

(\*)Vedasi art.10 Legge 24.11.1981, n.689, e artt.106 e seguenti R.D. 03.03.1934, n.383

## ALLEGATO "A"

### TABELLA TARIFFE E DIRITTI

TARIFFE DI CONCESSIONE			
1.	Area per cappelle (prezzo al mq)	€	1549,37.=
2.	Loculi colombari :		
	a) - file 1 e 3	€	2324,06.=
	b) - fila 2	€	2582,28.=
	c) - file 4 e 5	€	1807,60.=
3.	Loculo ossario per i resti di un defunto	€	180,76.=
4.	Tombe in muratura:		
	a) ad un posto	€	1291,14.=
	b) a due posti	€	2582,28.=
5.	Tumulazioni provvisorie salme (al semestre)	€	61,97.=

TARIFFE ACCESSORIE			
1.	Esumazione/estumulazione ordinaria	€	103,29.=
2.	Ricevimento salme/resti mortali-cremati da altri comuni	€	25,82.=
3.	Trasporto salme/resti mortali-cremati da altri comuni	€	25,82.=
4.	Inumazione ordinaria	€	180,76.=
5.	Inserimento cassetina resti in loculo	€	41,32.=
6.	<b>Inserimento urna resti cremati in ossario/cinerario</b>	€	<b>41,32.=</b>
7.	Esumazione/estumulazione straordinaria	€	180,78.=
8.	Collocamento croci, lapidi, ornamenti e decorazioni (art. 35):		
	a) monumenti per tombe ad un posto	€	77,47.=
	b) monumenti per tombe a due posti	€	129,11.=
	c) tombe di famiglia	€	774,69.=
9.	Cassette di zinco per resti mortali riguardanti salme o resti militari	€	25,82.=
	<p>Nessuna tariffa è dovuta per prestazioni riguardanti salme o resti militari.</p> <p>Nessuna tariffa è altresì dovuta per le operazioni di inumazione, esumazione, nonché per le cremazioni di:</p> <p>a) persone che in vita ricevevano o avevano i requisiti per ricevere il contributo minimo vitale concesso dal Comune di Peschiera Borromeo, e che contestualmente non abbiano parenti tenuti al pagamento degli alimenti (il caso deve essere segnalato dai Servizi Sociali);</p> <p>b) persone appartenenti a famiglie bisognose, non contemplate nel punto precedente, e segnalate dai Servizi Sociali;</p> <p>c) le salme per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.</p> <p>I criteri sopra citati sono da considerarsi validi anche per la concessione di un funerale gratuito.</p>		

# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

	<p>Può essere concessa la rateizzazione delle tariffe relative alle concessioni cimiteriali, riportate nel presente allegato, a famiglie in disagiate condizioni economiche.</p>		
--	--	--	--